



Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

di Marina Pontillo

Che cos'è

E' una particolare forma di prestazione Inps intesa a tutelare quei lavoratori che, avendo svolto lavori brevi e saltuari, **e i molti insegnanti supplenti ne sono il tipico esempio**, non possono far valere i 52 contributi settimanali previsti per la disoccupazione ordinaria, ma che:

- ❑ abbiano lavorato almeno 78 giornate, anche in più settori, nell'anno solare precedente, comprese le festività retribuite e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità) escluse le assenze imputabili al lavoratore per scioperi, congedi non retribuiti, ecc.
- ❑ siano assicurati all'Inps da almeno due anni ed abbiano versato almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità. Per chi presenterà domanda entro il 31 marzo 2011, quindi, il contributo in questione deve essere stato accreditato entro la fine del 2008.
- ❑ il loro ultimo rapporto di lavoro si sia risolto per fine contratto, licenziamento o dimissioni per giusta causa.

L'indennità di disoccupazione viene pagata l'anno successivo a quello in cui il soggetto è stato disoccupato, pertanto, viene riconosciuta anche a chi nel 2011 sta lavorando.

Importo

L'indennità spetta per un numero di giornate corrispondenti a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente fino ad un massimo di 180. L'importo di indennizzo è pari al **35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per il periodo eccedente**.

Esistono degli importi massimi mensili che non possono essere superati e che vengono definiti annualmente. Per le domande presentate entro il 31 marzo 2011 (relative ad attività lavorative svolte nel 2010) tali limiti sono circoscritti ad un **importo massimo mensile lordo di € 892,96, elevato a € 1073,25 per i lavoratori la cui retribuzione lorda mensile è superiore a € 1931,86**.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Inps dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

I termini sono prescrittivi. Per l'anno 2011 dunque deve essere presentata entro il 31 marzo prossimo.

Alla domanda compilata sull'apposito modulo bisogna allegare la dichiarazione (modello 86/88 bis) del datore di lavoro sulle giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni percepite.

Il disoccupato ha anche diritto all'assegno per il nucleo familiare. I moduli sono reperibili presso tutte le sedi Inps e sul sito www.inps.it nella sezione "Moduli" dell'area "Prestazioni a sostegno del reddito".

Pagamento

L'indennità viene corrisposta direttamente dall'Inps. Per il pagamento si può indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario o postale

- accredito sul conto corrente bancario o postale;
- presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:
 - ✓ il documento di riconoscimento;
 - ✓ il codice fiscale;
 - ✓ la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato tramite posta.

In caso di accredito in conto corrente bancario o postale è necessario indicare anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere l'indennità.

Contribuzione

I periodi per i quali si è percepita l'indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sei il numero dei giorni indennizzati, arrotondando per eccesso.

I contributi figurativi possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici e sono collocati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento nel periodo più favorevole al lavoratore.

Ricorso

Se la domanda viene respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al **Comitato provinciale dell'Inps**, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'Inps comunica il rigetto.

Il ricorso può essere:

- presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

E' opportuno allegare al ricorso ogni documento ritenuto utile.